

MODIFICHE AL REGOLAMENTO ISVAP N. 10 DEL 2 GENNAIO 2008 CONCERNENTE LA PROCEDURA DI ACCESSO ALL'ATTIVITA' ASSICURATIVA E ALL'ALBO DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE DI CUI AL TITOLO II DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.

Esiti della pubblica consultazione

Roma, 18 novembre 2014

Si è conclusa la procedura di pubblica consultazione relativa alle modifiche del Regolamento ISVAP n. 10 del 2 gennaio 2008.

Nel termine indicato, all'IVASS sono pervenute osservazioni e proposte da parte di UNIQUA Assicurazioni s.p.a.

Il commento ricevuto, visionabile cliccando sul nome è altresì riportato nel prospetto allegato, dove sono indicate le conseguenti determinazioni dell'IVASS.
Non sono pervenuti commenti per i quali è stato richiesto l'anonimato del mittente.

Il prospetto allegato è parte integrante del presente documento.

Sono apportate modifiche, di identico tenore a quelle oggetto specifico di pubblica consultazione, anche al Regolamento ISVAP n. 33 del 10 marzo 2010 sull'accesso all'attività riassicurativa ed esercizio dell'attività riassicurativa, per il quale valgono le medesime esigenze di aggiornamento delle disposizioni.

Contestualmente agli esiti della consultazione sul Documento 10/2014 vengono pubblicati:

- il Provvedimento IVASS n. 23 del 19 novembre 2014 che reca modifiche e integrazioni ai Regolamenti ISVAP n. 10 del 2 gennaio 2008 e n. 33 del 10 marzo 2010, con i relativi allegati;
- il nuovo testo dei Regolamenti ISVAP n. 10 del 2 gennaio 2008 e n. 33 del 10 marzo 2010, come modificati dal citato Provvedimento IVASS. Sono, altresì, pubblicati gli Allegati aggiornati.



DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE N. 10/2014

MODIFICHE AL REGOLAMENTO N. 10/2008 RECANTE LA PROCEDURA DI ACCESSO ALL'ATTIVITÀ ASSICURATIVA E L'ALBO DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE DI CUI AL TITOLO II
DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE**Legenda**

Nella riga “Commentatore” i singoli soggetti dovranno inserire la loro denominazione (anche in forma abbreviata).

Nella riga “Osservazioni generali” i singoli soggetti potranno inserire commenti di carattere generale.

Nelle colonne “Articolo” e “Comma” andranno inseriti, rispettivamente, l'articolo e il comma cui si riferisce l'osservazione e la proposta di modifica.

Nella colonna “Osservazioni e proposte” andranno inserite le osservazioni specifiche e le proposte di modifica.

Articolo	Comma	Osservazioni e proposte – UNIQA Assicurazioni s.p.a.	RISOLUZIONI IVASS
4	2 lettera e)	<p>Si fa riferimento alla documentazione di cui all'Allegato A per la verifica dei requisiti degli esponenti aziendali, con specifico riguardo ai “soggetti che svolgono funzioni di controllo”, e più specificamente al richiamato D.M. 11 novembre 2011 n.220.</p> <p>Si ricorda che con sentenze n.03386/2012 REG.PROV.COLL. – n.01387/2012 REG.RIC. e n.03385/2012 REG.PROV.COLL. – n. 01471/2012 REG.RIC., il TAR in data 12/04/2012, accogliendo il ricorso proposto dalle compagnie del Gruppo UNIQA Italia e dalla Capogruppo austriaca, ha annullato l'art. 8 comma 2 del citato decreto ministeriale, nella parte in cui richiama il requisito di professionalità previsto per i sindaci dall'art. 3, comma 4. Pertanto per le imprese che hanno adottato un sistema di amministrazione e controllo di tipo dualistico, l'equiparazione con il collegio sindacale e conseguentemente, l'obbligo di iscrizione al registro dei revisori contabili, come requisito richiesto per tutti i membri del consiglio di sorveglianza, non è da ritenersi applicabile.</p> <p>Conseguentemente si chiede di specificare tale esimente per le imprese che hanno adottato il sistema di governance dualistico, ritenendo sufficiente che “almeno un componente effettivo del consiglio di sorveglianza deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro” ex art. 2409-duodecies, 4° comma del codice civile).</p>	<p>L'osservazione non è accolta, in quanto la corretta sede per l'eventuale integrazione richiesta è il d.m. 11 novembre 2011, n. 220 - Regolamento ministeriale di attuazione degli artt. 76 e 77 del Codice delle Assicurazioni private.</p> <p>L'IVASS effettua le verifiche sul possesso dei requisiti di professionalità degli esponenti aziendali tenendo conto delle pronunce del TAR Lazio n. 3385, 3386, 3396 e 3397 del 12 aprile 2012, che, con riferimento ai requisiti di professionalità dei sindaci, dei componenti del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione, hanno disposto l'annullamento delle disposizioni di cui agli artt. 3, comma 4 e 8, comma 2 del citato regolamento ministeriale, che stabilivano dovessero essere iscritti nel registro dei revisori contabili.</p>



ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI

IVASS

